



COPIA

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 57 del 12/12/2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO-LOCO DI CUASSO AL MONTE, DELLA CARITAS PARROCCHIALE DI CUASSO AL MONTE E DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA DI CUASSO AL MONTE.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **18.00** (ore diciotto e minuti zero zero) nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
ARNALDA VIGONI	VICE SINDACO	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	ASSESSORE	PRESENTE
ALESSANDRO GAMBIRASIO	ASSESSORE	PRESENTE
ALBERTO BINI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

Totale Presenti 5 (cinque)

Totale Assenti: 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO-LOCO DI CUASSO AL MONTE, DELLA CARITAS PARROCCHIALE DI CUASSO AL MONTE E DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA DI CUASSO AL MONTE.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTI

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- l'art. 3, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale *"2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
5. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- l'art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell'esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorendola, dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 1354/2002 secondo il quale *"Lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale"*.

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Cuasso al Monte garantisce – riconoscendone il valore immane – la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato;

PREMESSO che nel Comune di Cuasso al Monte, da diversi anni operano:

- ***l'Associazione Pro Loco***, con sede a Cuasso al Monte (VA) in via Roma, n. 12;
- ***la Caritas Parrocchiale di Cuasso al Monte***, con sede a Cuasso al Monte in via Roma, n. 51;

- ***l'Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte***, con sede in via Cuasso al Piano, n. 5;

CONSTATATO che:

- ***l'Associazione Pro Loco***, operando senza scopo di lucro, si propone di non solo di aggregare tutti coloro (Enti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località, promuovendone l'abbellimento e l'organizzazione turistica ma anche di promuovere in ogni forma e mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle risorse ambientali, naturalistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche della località e della comunità residente;

- ***la Caritas Parrocchiale di Cuasso al Monte***, operando senza scopo di lucro, si propone di far fronte a situazioni di disagio economico-sociale dei nuclei familiari e/o delle singole persone, residenti a Cuasso al Monte, e purtroppo in continua espansione a causa della crisi economica dilagante, che ormai da diversi anni attanaglia il Nostro Paese;

- ***l'Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte***, operando senza scopo di lucro, si propone di valorizzare ogni attività socio-educativa-culturale strumentale a migliorare la crescita degli alunni minori, residenti a Cuasso al Monte

CONSTATATO l'indubbio contributo che le sopra citate forme associative forniscono ai fini della realizzazione di interventi nell'interesse generale della Comunità Cuassese;

VISTE le richieste di contributo libere presentate dall'Associazione Pro Loco, dalla Caritas di Cuasso al Monte e dall'Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte, acquisite rispettivamente al protocollo comunale in data 15/12/2016 rispettivamente ai nn. 8488, 8489 e 8490. In particolare,

° dall'***Associazione Pro Loco*** ha chiesto a questo Ente un contributo a copertura parziale delle manifestazioni dalla stessa organizzate/da organizzare;

° ***la Caritas Parrocchiale di Cuasso al Monte*** ha chiesto a questo Ente un contributo libero a copertura parziale delle spese connesse per la gestione di progetti di supporto a nuclei familiari in difficoltà con il pagamento delle bollette, con l'acquisto dei farmaci e con l'acquisto dei generi di prima necessità;

° ***l'Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte*** ha chiesto a questo Ente un contributo libero a copertura parziale delle spese connesse ad interventi di *"imbiancatura dell'aula della Scuola primaria; rifacimento tende, acquisto di n. 10 scaffali in metallo; acquisto di mq 10 di pavimentazione in gomma antitrauma per creare area fiabe; acquisto 90/150 libri"*;

PREMESSO che il contributo deve intendersi come una partecipazione dell'Ente alle spese sostenute da un'associazione per la realizzazione di un'attività ritenuta dall'Amministrazione particolarmente meritoria;

CONSTATATO che i contributi che l'Amministrazione Comunale intende concedere, data l'esiguità del loro importo, sono destinate a copertura solo parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni/iniziative, sopra richiamate, e trovano il loro fondamento giuridico nel principio di sussidiarietà orizzontale;

PRESO ATTO che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale dal sopra citato art. 118, comma 4 della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell'esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) giovandosi in questo modo della loro possibilità di agire con maggiore duttilità rispetto agli apparati amministrativi degli stessi Enti.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 il principio di sussidiarietà orizzontale va riferito *“ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base”*.

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, le attività o iniziative dei soggetti destinatari di contributi sono tutte riconducibili ai compiti del Comune, nell'interesse della collettività amministrata;

RICHIAMATO il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che *“il principio di sussidiarietà orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l'ordinamento giuridico costituzionale inteso nella sua complessità.*

Ciò comporta che esso «non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, imparzialità e buon andamento» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 121 del 23/03/2015 la quale conferma il consolidato orientamento espresso dalla stessa Sezione (Deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) secondo il quale *“in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali.*

Infatti, se l'azione intrapresa dalle diverse strutture associative soddisfa esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento concesso da quest'ultimo “anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR);

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come per ultimo modificato dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che è interesse del Comune di Cuasso al Monte promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti all'Ente stesso;

CONSTATATO che la natura non imprenditoriale delle diverse forme di aggregazione sociale di cui all'oggetto della presente proposta di deliberazione porta ad escludere che le contribuzioni economiche che questo Comune intende assegnare ricadono nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

RITENUTO di accogliere le richieste di contributo libero inoltrate dall'Associazione Pro Loco con sede a Cuasso al Monte; dalla Caritas Parrocchiale di Cuasso al Monte; dall'Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte ed erogare, pertanto, dei contributi negli importi, indicati rispettivamente ai punti nn. 1, 2 e 3 del deliberato;

PRESO ATTO che i soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente proposta di deliberazione sono tenuti a provvedere alla rendicontazione delle attività dalle stesse realizzate grazie all'erogazione dei contributi ricevuti dall'Ente;

DATO ATTO che non sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 18/08/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1)** di erogare un contributo di € 1000,00 (Euro mille virgola zero zero) a favore della **Pro Loco di Cuasso al Monte**, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese connesse all'organizzazione delle manifestazioni di propria competenza;
- 2)** di erogare un contributo di € 3000,00 (Euro tremila virgola zero zero) a favore della **Caritas Parrocchiale di Cuasso al Monte**, descritta in premessa, a copertura parziale delle spese connesse all'attivazione di progetti a supporto di nuclei familiari in difficoltà con il pagamento delle bollette, con l'acquisto dei farmaci e con l'acquisto dei generi di prima necessità;
- 3)** di erogare un contributo di € 1000,00 (Euro mille virgola zero zero) a favore dell'**Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte** a copertura parziale delle spese connesse ad interventi di *"imbiancatura dell'aula della Scuola primaria; rifacimento tende, acquisto di n. 10 scaffali in metallo; acquisto di mq 10 di pavimentazione in gomma antitrauma per creare area fiabe; acquisto 90/150 libri"*;
- 4)** di prendere atto che le contribuzioni di cui al presente atto deliberativo trovano giustificazione nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana;
- 5)** di dare atto che i contributi di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 vengono erogati in un'unica soluzione a ciascuno dei soggetti senza scopo di lucro, in premessa descritti;
- 6)** di prendere atto che è in procinto di essere adottato in Consiglio Comunale il nuovo Regolamento di determinazione dei criteri e di disciplina delle modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili e di attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati;
- 7)** di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione; fermo restando che per la spesa di **€ 5.000,00 (Euro cinque mila virgola zero zero)** risultante dalla somma degli importi di cui ai citanti punti nn. 1, 2 e 3 sussiste la copertura finanziaria;
- 8)** di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo alle Associazioni di cui ai punti nn. 1, 2 e 3;
- 9)** di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in modo permanente nel portale *"Amministrazione Trasparente"* ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recentemente aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; ed in particolare, nella Sezione principale, denominata *"Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici"*, Sotto Sezione, rubricata *"Atti di concessione"*;

10) di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Ziliani	F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene iniziata oggi, **(21 Dicembre 2016)** per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle pubblicazioni n. **590**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **21 Dicembre 2016**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on line dell'Ente, viene data comunicazione, oggi, **21 Dicembre 2016**, con prot. n. **8678** del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **21 Dicembre 2016**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è divenuta esecutiva il **12 Dicembre 2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, **21 Dicembre 2016**